

# **DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA FASE DI PREQUALIFICA**

**PROCEDURA RISTRETTA  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SOCIAL  
MEDIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
(C.Q. 29/10/2025)**

**DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA FASE DI PREQUALIFICA  
PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI  
SOCIAL MEDIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto, durata e valore complessivo dell'appalto.....	3
Articolo 2 – Modalità di espletamento del servizio – requisiti del gruppo di lavoro .....	5
Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione alla procedura .....	12
Articolo 4 – Documentazione di gara relativa alla fase di prequalifica, chiarimenti e comunicazioni .....	17
Articolo 5 – Piattaforma informatica di negoziazione.....	18
Articolo 6 – Domanda di partecipazione e modalità di presentazione .....	22
Articolo 7 – Svolgimento delle operazioni di gara relative alla fase di prequalifica.....	30
Articolo 8 – Controversie ed accesso agli atti .....	31
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali.....	31

### **Articolo 1 – Oggetto, durata e valore complessivo dell'appalto.**

1. Il presente disciplinare regola la fase di prequalifica della procedura ristretta - da aggiudicare entro 10 mesi dalla data di pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. N. 36/2023 s.m.i., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo - per la selezione del contraente a cui affidare il servizio di consulenza strategica per la comunicazione sui *social media*, la gestione ed il monitoraggio degli *account social media* della Camera dei deputati, nonché lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione, meglio descritto all'art. 2 del Capitolato speciale.  
Il servizio dovrà essere eseguito a regola d'arte, in conformità alle disposizioni ed alle linee guida che saranno fornite dal Dipendente responsabile dell'Amministrazione di cui all'art. 3 del Capitolato speciale, nonché secondo le modalità e le condizioni riportate nel medesimo documento e le prestazioni che lo costituiscono dovranno essere eseguite con assoluta professionalità.  
L'appalto deve essere eseguito presso le sedi dell'Amministrazione situate nel centro storico di Roma.
2. L'appalto ha durata di un **anno** con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare la durata dell'appalto fino ad un ulteriore anno; in tal caso, l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere ferme le condizioni offerte, salva l'eventuale applicazione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 6, comma 8 del Capitolato speciale. È esclusa la proroga tacita del contratto.
3. Al fine di fornire un'indicazione, si precisa che il valore complessivo dell'appalto è di euro **320.000,00** (oltre IVA), incluso l'eventuale anno di proroga. Saranno dichiarate **inammissibili**, con conseguente esclusione dalla gara, le offerte economiche che riportano un "corrispettivo onnicomprensivo annuo" superiore a € 160.000,00 (oltre IVA).
4. All'appalto si applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (di seguito: "RAC"), incluse le relative norme attuative, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito: "D. Lgs. n. 36/2023"); si applicano, altresì, la direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 e le altre disposizioni di legge e di regolamento espressamente richiamate nel Capitolato o comunque applicabili per la disciplina dei servizi da rendere e dei mezzi da utilizzare. Il RAC (incluse le relative norme attuative) è disponibile sul sito Internet della Camera dei deputati ([www.camera.it](http://www.camera.it)), sul quale può essere raggiunto attraverso il seguente percorso: *conoscere la Camera / amministrazione / regolamenti interni / regolamento di amministrazione e contabilità*.
5. Ai sensi e per gli effetti degli art. 11, art. 41, comma 14, art. 108, comma 9 e art. 110, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si rappresenta quanto segue:
  - a) il valore annuo della manodopera è stimato in complessivi euro **125.060,35**, determinato sulla base del costo orario di euro 27,90 per il *Social media manager* esperto (tenuto conto del costo medio orario indicato dalle tabelle allegate al decreto ministeriale del 19 maggio 2010 – tabella

terziario nazionale – aziende da 16 a 50 dipendenti, per il livello II, moltiplicato per le ore di lavoro stimate per l'esecuzione dell'appalto, a cui, sulla base della metodologia di calcolo del costo del lavoro desumibile dalle tabelle ministeriali vigenti, è stata applicata una maggiorazione del 29,80% per tener conto degli incrementi retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva nelle more intervenuti) e di euro 22,21 per il *Social media manager junior* e il *Graphic designer – video editor* (determinato sulla base del costo medio orario indicato dalle tabelle allegate al decreto ministeriale del 19 maggio 2010 – tabella terziario nazionale – aziende da 16 a 50 dipendenti, per il livello IV, moltiplicato per le ore di lavoro stimate per l'esecuzione dell'appalto, a cui, sulla base della metodologia di calcolo del costo del lavoro desumibile dalle tabelle ministeriali vigenti, è stata applicata una maggiorazione del 26,70% per tener conto degli incrementi retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva nelle more intervenuti);

- b) il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale impiegato nell'appalto è individuato nel “Collettivo nazionale di lavoro del terziario, distribuzione e servizi” per il periodo 2024-2027, identificato dal codice H011, (di seguito semplicemente ‘CCNL H011’).

L'offerente può applicare un contratto collettivo alternativo rispetto a quello suindicato a condizione che:

- faccia riferimento al settore dei servizi; e
- sia applicabile alle specifiche attività oggetto dell'appalto; e
- sia valido ed efficace nel territorio in cui saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto.

In tal caso, l'offerente ha l'onere di dichiarare in modo preciso, univoco e circostanziato l'equivalenza delle tutele offerte dal CCNL applicato rispetto al CCNL H011; a tale scopo, la dichiarazione dovrà essere supportata dal prospetto di cui all'Allegato n. 4 al Disciplinare di offerta, debitamente compilato.

In caso di non equivalenza delle tutele riconosciute dal CCNL dichiarato, sarà onere dell'offerente impegnarsi ad applicare al personale addetto all'appalto il CCNL indicato dalla stazione appaltante o, in alternativa, a garantire le medesime tutele economiche e normative previste dal CCNL H011 mediante il riconoscimento di un trattamento integrativo; in tale ultima ipotesi, nell'analisi economica dell'offerta deve emergere la quota di costo del personale imputabile a tale trattamento integrativo. Tale impegno dovrà essere assunto contestualmente alla presentazione dell'offerta e risultare espressamente da essa.

L'Amministrazione accerterà la veridicità dell'equivalenza dichiarata prima di procedere all'affidamento.

- c) ai fini della verifica di congruità dei costi della manodopera indicati nell'offerta, si farà riferimento alle tabelle ministeriale ed al CCNL H011 sopracitati, nonché agli eventuali aggiornamenti degli stessi intervenuti *medio tempore* e vigenti al momento della verifica di congruità.

Qualora il costo della manodopera appaia non congruo e/o l'equivalenza delle tutele non risulti accertata, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

6. La procedura viene espletata in base alla decisione a contrarre adottata nella riunione del Collegio dei deputati Questori del 29 ottobre 2025 e viene aggiudicata in lotto unico, ai sensi dell'art. 58,

comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in quanto si riferisce a prestazioni da rendere in modo coordinato, con imputazione ad unico centro di responsabilità.

7. La procedura ristretta prevede due fasi:

- a) una prima fase di prequalifica, alla quale si riferisce il presente disciplinare;
- b) una seconda fase di presentazione delle offerte.

La procedura è svolta, per entrambe le fasi sopracitate, utilizzando, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare, la piattaforma informatica di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) messa a disposizione dell'Amministrazione dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e gestita da Consip S.p.A.

Si precisa che:

- il versamento del contributo dovuto all'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005, dovrà essere effettuato all'atto della presentazione dell'offerta ed esclusivamente dai soggetti concorrenti invitati a partecipare a tale seconda fase;
- le attività che costituiscono oggetto dell'appalto che l'operatore economico intende subappaltare, in conformità a quanto previsto nell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, dovranno essere indicate dai concorrenti invitati all'atto della presentazione dell'offerta.

8. Valutata l'insussistenza di rischi da interferenza, non vi è la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (di seguito: D. Lgs. n. 81/2008).

## **Articolo 2 – Modalità di espletamento del servizio – requisiti del gruppo di lavoro**

1. L'appalto ha ad oggetto il servizio di progettazione e realizzazione di contenuti per i *social media*, nonché la gestione della comunicazione digitale dei profili/account *social* della Camera dei deputati. In particolare:

- a) progettazione, realizzazione e sviluppo di contenuti testuali, grafici e multimediali per le piattaforme *social* nei quali la Camera dei deputati ha attivi profili/account, con particolare attenzione alla coerenza del messaggio istituzionale ed alla pertinenza del contenuto rispetto agli indirizzi strategici dell'Amministrazione. I contenuti dovranno essere prodotti con tempestività per poter essere pubblicati al momento, di volta in volta, indicato dall'Ufficio stampa;
- b) monitoraggio continuo e quotidiana moderazione delle interazioni sui canali *social*, anche ai fini di una gestione tempestiva di eventuali crisi comunicative o altre problematiche legate alla *brand reputation*;
- c) pianificazione e realizzazione di attività redazionali volte a garantire una presenza proattiva e continua della Camera dei deputati sui *social media*, in sinergia con l'Ufficio Stampa, tenuto conto della molteplicità di attività istituzionali svolte dalla Camera dei deputati, assicurando la coerenza della comunicazione multicanale;
- d) supporto alla definizione della strategia di comunicazione istituzionale della Camera dei deputati sui *social media*, comprensivo di consulenza sulle scelte contenutistiche, sulla

definizione dei presidi digitali e sull'adozione delle *best practices* in ambito tecnologico e mediatico, in risposta alle esigenze comunicative dell'Amministrazione;

- e) analisi dell'evoluzione del panorama dei *social media* e valutazione, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, dell'opportunità di presidiare nuove piattaforme mediante l'apertura di nuovi profili/*account*. In caso di decisione favorevole, il servizio prevede l'attivazione dei nuovi profili/*account*, la definizione ed attuazione della campagna di lancio e l'inserimento della nuova piattaforma tra quelle da gestire quotidianamente;
- f) collaborazione alla realizzazione di *podcast*, unitamente alla progettazione e gestione della campagna di comunicazione finalizzata alla promozione delle singole puntate, al fine di amplificarne il messaggio e raggiungere il pubblico di riferimento;
- g) redazione settimanale di *report* analitici e mensile di *report* sintetici, anche ai fini della definizione della strategia, di cui al precedente punto d), contenenti:
  - il numero e le variazioni nel tempo del numero di *followers*;
  - il numero e la tipologia di *post* pubblicati;
  - il livello di interazioni registrato in corrispondenza per i *post* individuati come di punta;
  - il tempo medio di risposta ai commenti e/o messaggi lasciati dagli utenti;
  - il *sentiment* relativo al periodo di riferimento, utile alla definizione di strategie per la tutela della *brand reputation*;
  - l'indicazione del *social network* più performante nel periodo di riferimento, intendendosi per performante quello in cui è stato registrato il più alto numero di interazioni.

Le misurazioni necessarie alla produzione dei report periodici dovranno avvenire mediante l'uso delle metriche standard della comunicazione sui *social media*.

- h) implementazione di procedure operative per il monitoraggio e la gestione tempestiva di eventuali crisi comunicative o problematiche legate alla *brand reputation*, con particolare attenzione alla mitigazione di crisi reputazionali, anche in conseguenza di attacchi mediatici via web o mezzi di comunicazione analogici;
- i) attività di *community management* finalizzate a favorire l'*engagement* degli utenti e la crescita organica della comunità *online*, inclusa la moderazione dei contenuti generati dagli utenti per garantire un ambiente di comunicazione rispettoso e in linea con i valori istituzionali;
- j) coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale sulle diverse piattaforme *social*, per garantire un messaggio univoco e coerente che valorizzi l'immagine della Camera dei deputati e ne rafforzi la presenza nel panorama mediatico;
- k) ove richiesto dal Dipendente responsabile, organizzazione di sessioni formative per il personale dell'Ufficio stampa, volte all'aggiornamento sulle *best practices* e sui *trend* relativi alla gestione della comunicazione sui *social media*, nonché all'adozione di strumenti e metodologie innovative.

2. L'attuazione del servizio oggetto dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto della *social media policy* della Camera dei deputati, dei termini e delle condizioni di utilizzo ivi contenute.
3. Tutti i contenuti ed i materiali prodotti dovranno essere approvati dall'Amministrazione che si riserva di richiedere modifiche, adattamenti e/o integrazioni alle soluzioni proposte; in tal caso, l'appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla realizzazione delle integrazioni e/o modifiche e/o adattamenti richiesti, senza oneri aggiuntivi.

4. Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto - a titolo esemplificativo: immagini, fotografie, video, musiche, testi, grafiche e contenuti multimediali in genere – devono essere impiegati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e delle licenze d'uso.
- In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare che tali materiali siano:
- privi di vincoli di *copyright* ovvero utilizzati previa acquisizione delle necessarie licenze, autorizzazioni o diritti d'uso, ove richiesti;
  - liberamente utilizzabili per le finalità previste dal contratto, senza generare oneri o responsabilità a carico della Stazione appaltante.
5. L'Appaltatore deve disporre, ovvero impegnarsi ad attivare entro l'avvio del servizio, di gallerie/raccolte fotografiche, anche per mezzo di abbonamenti a repertori e/o banche dati di immagini, anche storiche, di elevata qualità, che garantiscano l'acquisizione e l'utilizzo dei materiali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore e *copyright*.
6. Il servizio di cui al comma 1 dovrà essere erogato mediante l'impiego, da parte dell'appaltatore, dei seguenti profili professionali:
- n. 1 *Social media manager* esperto (di seguito anche 'SMM') a tempo pieno (cd *full time*), con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro costituente il presidio di cui al comma successivo;
  - n. 1 *Social media manager junior* (di seguito anche 'SMJ') a tempo pieno (cd *full time*);
  - n. 1 addetto alla produzione di contenuti grafici e multimediali (di seguito '*Graphic designer – video editor*') a tempo parziale per 30 ore settimanali. L'articolazione dell'orario sarà concordata con il Dipendente responsabile di cui all'art. 3 del Capitolato speciale, sulla base delle esigenze dell'Ufficio stampa.
7. Il servizio oggetto dell'appalto sarà erogato mediante la presenza *in loco* delle professionalità indicate al precedente comma 6. L'attività potrà essere prestata, parzialmente, in modalità da remoto a seguito di accordi presi con il Dipendente responsabile, che stabiliranno tempi e modalità, definiti in funzione del flusso delle attività istituzionali della Camera dei deputati. Tale presidio deve essere attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20.00.
- È prevista l'interruzione del presidio in sede nei periodi di sospensione natalizia (di norma 10 giorni lavorativi) ed estiva (di norma 20 giorni lavorativi nel mese di agosto) dei lavori parlamentari. Tuttavia, durante tali periodi è comunque richiesta la continuità nell'attività di monitoraggio descritta all'art. 2, comma 1, lett. b) (eventualmente, anche mediante l'utilizzo di *tools* informatici) e la reperibilità telefonica di cui al comma 10, per far fronte a particolari e non programmabili esigenze di intervento.
8. L'Appaltatore dovrà assicurare un'adeguata organizzazione del lavoro dei tre profili professionali individuati al comma 6, al fine di garantire la continuità, la stabilità e l'efficienza del presidio di cui al comma 7.



9. Le estensioni orarie e/o giornaliere del presidio, in quanto riconducibili alla fisiologica articolazione delle attività della Camera dei deputati, si intendono ricomprese nel corrispettivo annuo indicato dall'appaltatore nella propria offerta economica.

Tali estensioni si possono verificare:

- nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, oltre le ore 20:00, anche senza preavviso, in caso di prolungamento dei lavori dell'Assemblea e nei giorni festivi e prefestivi, in caso di lavori dell'Assemblea, per tutta la durata dei medesimi.

Al fine di consentire una stima della frequenza dei prolungamenti orari e delle estensioni giornaliere di cui sopra, si rappresenta che, nell'ultimo biennio, le giornate nelle quali si è reso necessario estendere la durata del presidio, in presenza o da remoto, oltre la fascia oraria ordinaria, sono ammontate a circa 5 giornate/persona su base annua (per un totale di circa 40 ore). Si precisa che la stima indicata costituisce un mero riferimento statistico, non vincolante per l'Amministrazione, e che il puntuale dimensionamento degli interventi potrà essere stabilito solo in fase di esecuzione;

- nei giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria che sarà comunicata dal Dipendente responsabile di cui all'art. 3 del Capitolato speciale, con un preavviso minimo di 24 ore, qualora siano previsti eventi istituzionali o lo svolgimento di attività istituzionali comunque connesse all'attività parlamentare, incluse quelle che coinvolgano gli organi o i vertici dell'Amministrazione, sia presso le sedi della Camera dei deputati sia presso sedi esterne, fino al termine delle suddette attività.

Al fine di consentire una stima della frequenza delle estensioni giornaliere di cui sopra, si rappresenta che, nell'ultimo biennio, le giornate nelle quali si è reso necessario estendere la durata del presidio, in presenza o da remoto, sono ammontate a circa 80 ore annue. Si precisa che la stima indicata costituisce un mero riferimento statistico, non vincolante per l'Amministrazione, e che il puntuale dimensionamento degli interventi potrà essere stabilito solo in fase di esecuzione del contratto.

10. L'appaltatore dovrà garantire la reperibilità telefonica, con possibilità di operare da remoto, di almeno uno dei due *Social media manager* e del *Graphic designer – video editor*, su richiesta del Dipendente responsabile, in ragione di particolari ed eccezionali necessità.

Tale reperibilità, in quanto connotata alla tipologia di servizio oggetto dell'appalto e comunque riconducibile alla peculiare articolazione delle attività della Camera dei deputati, si intende ricompresa nel corrispettivo annuo indicato dall'appaltatore nella propria offerta economica.

11. Il *Social media manager* esperto (SMM), coordinatore del gruppo di lavoro descritto al comma 6, è incaricato dell'ideazione, pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività di comunicazione istituzionale attraverso i *social media* ufficiali della Camera dei deputati, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione e in costante coordinamento con l'Ufficio Stampa e con il Dipendente responsabile. In particolare, il professionista svolge le seguenti attività:

- progettazione e implementazione della strategia di comunicazione sui *social media*, per il mantenimento e la crescita della *community social* della Camera dei deputati, in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione e in raccordo con l'Ufficio Stampa;
- collaborazione nella definizione delle linee guida della comunicazione istituzionale sui *social media*, al fine di garantirne coerenza, efficacia e aderenza all'identità della Camera dei deputati;



- elaborazione e aggiornamento di piani editoriali settimanali e mensili, concordati con l'Ufficio stampa della Camera dei deputati;
- formulazione di proposte finalizzate al miglioramento continuo e allo sviluppo strategico della presenza sui canali *social* istituzionali;
- supporto alla definizione di uno stile, un linguaggio, un tono comunicativo ed uno *storytelling* che contraddistinguano la comunicazione *social* della Camera dei deputati;
- supervisione, coordinamento e validazione delle attività affidate al SMJ, garantendo la coerenza strategica, la qualità esecutiva e il rispetto delle linee guida definite con l'Amministrazione;
- gestione degli *account social* ufficiali della Camera dei deputati (attualmente X, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn ed eventuali ulteriori che l'Amministrazione decidesse di attivare) e delle piattaforme di *podcasting*, assicurandone la coerenza contenutistica e stilistica, nel rispetto delle particolarità di ognuna;
- ricerca, definizione, adattamento e calendarizzazione dei contenuti da pubblicare, con particolare attenzione alla specificità delle diverse piattaforme *social*;
- coordinamento, in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte, delle attività di ideazione, progettazione e realizzazione di contenuti originali (testuali, fotografici, video e grafici);
- definizione e supervisione dei flussi di lavoro, delle tempistiche operative e delle relative scadenze (*deadlines*);
- studi di fattibilità ed elaborazione di campagne di comunicazione sia per l'eventuale apertura di ulteriori presidi *social*, sia per l'aggiornamento del format comunicativo al mutare delle tendenze della comunicazione digitale;
- pubblicazione dei contenuti (testi, foto, video...) in attuazione del piano editoriale concordato con l'Amministrazione;
- definizione degli indirizzi e collaborazione con il *Graphic designer* per la realizzazione di materiali visivi (infografiche, elementi grafici e multimediali...);
- copertura in diretta dei lavori parlamentari e degli eventi istituzionali di rilievo, anche in lingua straniera;
- monitoraggio di *account* istituzionali *benchmark*, tra cui i profili ufficiali del Senato della Repubblica, dei Parlamenti esteri, nonché dei parlamentari indicati dal Dipendente responsabile e del Responsabile della comunicazione della Camera, avvalendosi del contributo operativo del SMJ;
- selezione e valorizzazione di materiale fotografico, in collaborazione con il *Graphic designer* – *video editor*;
- monitoraggio e moderazione dei commenti e delle interazioni degli *account social media* della Camera, nel rispetto della *social media policy* istituzionale;
- presentazione dei *report* periodici sull'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g);
- redazione di presentazioni e documenti di sintesi destinati all'Amministrazione o ad altri *stakeholder*;
- *crisis management*: avvalendosi del contributo operativo del SMJ, individuazione e segnalazione al Responsabile della comunicazione della Camera di eventuali criticità reputazionali emerse dal monitoraggio quotidiano dei canali *social*, con proposta e definizione congiunta delle azioni correttive da intraprendere;

- qualora richiesto dal Dipendente responsabile, attività di formazione e aggiornamento teorico-pratico del personale dell'Amministrazione sui temi della comunicazione digitale e *social*;
  - qualora richiesto dal Dipendente responsabile, pianificazione e gestione di campagne di *advertising*, nel rispetto del *budget* definito dall'Ufficio Stampa, con rendicontazione dettagliata delle performance e dei risultati ottenuti;
  - espletamento di ogni altra attività strumentale alla corretta ed efficace esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
12. Il *Social media manager junior* (SMJ) opera in stretta sinergia con il SMM, attenendosi alle sue direttive e concorrendo alla realizzazione delle attività previste dal servizio, nell'ambito di un assetto organizzativo integrato e coerente con gli obiettivi di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione. In particolare, gli sono affidati i seguenti compiti:
- esecuzione delle attività operative delegate dal SMM, nel rispetto delle tempistiche e delle priorità definite;
  - ideazione e redazione di contenuti originali e coerenti con la strategia di comunicazione definita, curandone la declinazione per le diverse piattaforme ed effettuandone la pubblicazione;
  - pubblicazione giornaliera dei contenuti *social*, assicurando uniformità stilistica, coerenza tematica e rispondenza alle linee editoriali istituzionali, nonché alle istruzioni ricevute dal SMM;
  - presidio delle interazioni con gli utenti, promuovendo un dialogo conforme ai principi del buon *community management* e alle *policy* adottate dall'Amministrazione;
  - nell'ambito del *crisis management*, tempestiva segnalazione al SMM di potenziali criticità per l'immagine dell'Amministrazione e formulazione di proposte di intervento correttivo;
  - monitoraggio e analisi dei profili *social* istituzionali considerati *benchmark*, tra cui quelli del Senato della Repubblica, dei Parlamenti esteri, nonché dei parlamentari indicati dal Dipendente responsabile;
  - individuazione e segnalazione al SMM di *best practices*, *hashtag*, *keywords* e tematiche diffuse nelle conversazioni *online*, al fine di rilevare *trend* emergenti, temi sensibili e potenziali criticità da segnalare, proponendo sperimentazioni e ottimizzazioni utili alla comunicazione digitale dell'Amministrazione;
  - copertura attraverso *live-tweeting* e dirette *social* degli eventi segnalati dall'Ufficio Stampa;
  - raccolta, analisi e trasmissione al SMM dei dati sulla *performance* delle attività di comunicazione digitale mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social analytics*;
  - elaborazione dei *report* periodici sull'attività svolta, di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), e presentazione al SMM per la loro approvazione prima della trasmissione al Dipendente responsabile;
  - svolgimento di ogni altra attività accessoria o complementare che si renda necessaria per l'efficace e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
13. Il *Graphic designer – video editor*, in sinergia con il SMM e l'Ufficio stampa, svolge attività di:
- progettazione grafica:

- ideazione e produzione di contenuti visivi statici e dinamici (immagini, infografiche, animazioni...) ottimizzati per i formati e i linguaggi delle diverse piattaforme *social* (Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube...),
  - realizzazione e/o modifiche di copertine, miniature, grafiche animate, *visual* e *layout* editoriali;
  - aggiornamento di *format* grafici in uso nell'ottica di sviluppare un'identità visiva della Camera dei deputati maggiormente riconoscibile e stilisticamente coerente;
  - sviluppo di soluzioni grafiche innovative, in linea con le esigenze della comunicazione digitale, prestando particolare attenzione ai criteri di accessibilità visiva, usabilità e qualità estetica;
  - *video-editing* e post-produzione:
    - montaggio di contenuti audiovisivi (es. *reel*, *shorts*, interviste, video istituzionali...);
    - inserimento e sincronizzazione di sottotitoli, loghi, grafiche di servizio, transizioni, effetti sonori..., nel rispetto delle norme sui diritti d'autore e delle licenze d'uso;
    - ottimizzazione del formato dei file audiovisivi per la diffusione sulle diverse piattaforme;
  - realizzazione di contenuti grafici e audiovisivi a supporto delle campagne di comunicazione della Camera dei deputati, garantendo la coerenza con il tono istituzionale, il linguaggio visivo e l'identità grafica dell'Amministrazione;
  - archiviazione ordinata e condivisa del materiale prodotto, con catalogazione per tipologia, canale di destinazione e finalità d'uso, nonché tracciabilità e messa a disposizione dei file sorgente.
14. Tutti i contenuti grafici e multimediali (video, immagini, etc) realizzati dal *Graphic designer* – *video editor* per la Camera dei deputati sono di proprietà di quest'ultima e devono essere consegnati, per il loro utilizzo, al SMM, al SMJ ed all'Ufficio Stampa su supporto informatico, in formato sorgente e in .pdf in alta risoluzione vettoriale e dovranno essere compatibili con gli standard tecnologici in uso. I contenuti realizzati dovranno essere fruibili attraverso differenti *device* (es. *tablet*, *smartphone*, *Ipad*, *laptop*...).
15. A pena di **inammissibilità** dell'offerta, gli addetti all'appalto dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- A) per il *Social media manager* esperto:
- A1) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale (o titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 5 della legge n. 148 del 2002);
- A2) avere un'esperienza professionale nella gestione di *account social* di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di cui almeno 2 anni, anche non continuativi, presso uno o più dei seguenti enti: organi costituzionali, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi di diritto pubblico, enti controllati dai soggetti citati.
- Il suddetto requisito dovrà essere comprovato mediante la presentazione di contratti di lavoro, lettere di incarico sottoscritte ovvero altra documentazione idonea e comprovante, da cui risulti l'incarico di *manager* / gestore / responsabile della comunicazione sui *social media*, nonché la durata dello stesso;

A3) possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana; per coloro che non sono di madrelingua italiana, possedere una certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari a C2, rilasciata da un ente certificatore internazionale;

B) per il *Social media manager junior*:

B1) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale (o titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 5 della legge n. 148 del 2002);

B2) avere un'esperienza professionale nella gestione di canali *social* e nel *community management* non inferiore a 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5, di cui almeno 1 anno presso uno o più dei seguenti enti: organi costituzionali, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi di diritto pubblico, enti controllati dai soggetti citati.

Il suddetto requisito dovrà essere comprovato mediante la presentazione di contratti di lavoro, lettere di incarico sottoscritte ovvero altra documentazione idonea e comprovante, da cui risulti l'incarico di addetto alla comunicazione sui *social media*, nonché la durata dello stesso;

B3) possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana; per coloro che non sono di madrelingua italiana, possedere una certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari a C2, rilasciata da un ente certificatore internazionale;

C) per il *Graphic designer - video editor*:

C1) aver maturato un'esperienza professionale non inferiore a 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5, nella qualità di *graphic designer* o in ruoli equivalenti, nell'ideazione, progettazione e realizzazione di contenuti grafici e audiovisivi presso aziende del settore privato o enti pubblici.

Il suddetto requisito dovrà essere comprovato mediante la presentazione di contratti di lavoro, lettere di incarico sottoscritte ovvero altra documentazione idonea e comprovante, da cui risulti l'incarico e la durata dello stesso;

C2) essere di madrelingua italiana o in possesso di una certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello almeno pari a C2, rilasciata da un ente certificatore internazionale.

16. Nei casi previsti dalla normativa vigente, gli addetti all'appalto dovranno essere muniti di carta o permesso di soggiorno in corso di validità o per il quale sia stata presentata domanda di rilascio o di rinnovo.

17. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire la stabilità del personale adibito all'appalto per tutta la durata del rapporto contrattuale, salve ragioni di forza maggiore o comprovate motivazioni, le cui conseguenze sono meglio disciplinate all'art. 5 del Capitolato speciale.

### **Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione alla procedura**

1. Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti previsti dall'art. 65, comma 2, del D. Lgs.

36/2023, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, da possedersi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e il cui possesso, nel caso dell'aggiudicatario, deve perdurare sino alla scadenza dell'appalto.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Inoltre, i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, D. Lgs. 36/2023 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare alla presente procedura purché sussistano le condizioni e i requisiti di seguito riportati:

A1) [non oggetto di avvalimento] assenza di cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici;

A2) [non oggetto di avvalimento] non incorrere nel divieto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio, sia da parte delle consorziate che eventualmente eseguiranno l'appalto);

A3) [non oggetto di avvalimento] iscrizione alla Camera di commercio o ad Albi e registri equipollenti per attività riconducibili all'oggetto dell'appalto o alle categorie ATECO 2025 n. 63.9 e n. 74.12 (si precisa che il possesso di tale requisito deve risultare dal campo "attività" del certificato della CC.I.AA., a nulla rilevando quanto indicato nell'oggetto sociale, ovvero, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, da dichiarazione giurata del soggetto concorrente ovvero da attestazione con le modalità vigenti nello Stato membro dell'Unione europea nel quale il soggetto concorrente è stabilito);

A4) requisito di ordine speciale relativo alla capacità tecnica e professionale (in caso di consorzio stabile i requisiti devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023): esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quello in affidamento con la presente procedura, regolarmente eseguiti, per un corrispettivo complessivo pari ad almeno euro **120.000,00** oltre IVA (ovvero IVA esente, nei casi previsti dall'art. 14, comma 10, L. 24.12.1993 n. 537). Se il contratto/i ha/hanno avuto per oggetto una pluralità di prestazioni, saranno considerati validi, ai fini della verifica del possesso del requisito, i soli corrispettivi per attività riconducibili all'oggetto dell'appalto.

4. In caso di consorzi tra Società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) o tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, che designino una o più consorziate per l'esecuzione dell'appalto, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e 68 del D. Lgs. n. 36/2023 che designino una o più consorziate per l'esecuzione dell'appalto, RTI/Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete/GEIE di cui agli artt. 65, comma 2, lett. e), g) e h) e art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, che designino una o più consorziate per l'esecuzione dell'appalto:

- i requisiti di cui alle lett. A1) e A2) del precedente comma 3 devono essere posseduti sia dal soggetto concorrente (consorzio di cooperative o imprese artigiane; consorzio ordinario; RTI; aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete; GEIE) sia della/e singola/e consorziata/e designata/e;
  - i requisiti di cui alle lett. A3) e A4) del precedente comma 3 devono essere posseduti in relazione alla specifica parte di appalto che sarà eseguita da ciascuna impresa, anche consortile, costituente il raggruppamento o il GEIE, dal consorzio e dalle singole consorziate.
5. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) e 68 del D. Lgs. n. 36/2023 e consorzi ordinari di imprese di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023, che non designino alcuna consorziata per l'esecuzione dell'appalto:
- i requisiti di cui alle lett. A1) e A2) del precedente comma 3 devono essere posseduti da tutte le singole imprese componenti il RTI o aderenti al contratto di rete, dal GEIE, nonché sia da parte del consorzio, sia delle consorziate che eventualmente eseguiranno l'appalto;
  - i requisiti di cui alle lett. A3) e A4) del precedente comma 3 devono essere posseduti in relazione alla specifica parte di appalto che sarà eseguita in base alla dichiarazione di intenti da ciascuna impresa, anche consortile, costituente il raggruppamento o il consorzio.
6. Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, è consentita la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve specificare le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle ed essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, oltre a dover contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e avrà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, fino all'estinzione del rapporto. In caso di RTI o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete già costituiti, l'assunzione del predetto impegno dovrà risultare da un'apposita integrazione dell'atto costitutivo del RTI. Non sarà ammessa alcuna modificazione soggettiva, salvi i casi previsti dagli artt. 68, comma 17, e 97, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 36/2023.
7. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma sia priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti



previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete conferisca allo stesso il mandato a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure qualora l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, la cui durata dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

8. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate a procedura concorsuale.
9. Per gli operatori economici stabiliti e costituiti in altri Stati aderenti all'U.E., l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione al presente appalto sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. I predetti operatori economici dovranno comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.
10. Nel caso di soggetti partecipanti a titolo di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 104, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 36/2023.
11. In relazione alla verifica dei requisiti di cui al comma 3, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti.
12. Si applicano le cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità previste dai medesimi artt. 96, 97 e 98 del Codice dei contratti pubblici.
13. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, in conformità a quanto previsto nell'art. 96 del medesimo D. Lgs. 36/2023. Non può avvalersi delle misure di *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, le misure



adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo D. Lgs. 36/2023 vengono valutate al fine di decidere sull'esclusione.

14. L'accertamento, anche parziale, della sussistenza dei motivi di esclusione o della mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi, nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, comporta l'esclusione dalla gara. L'accertamento, successivo all'aggiudicazione, della sussistenza dei motivi di esclusione o della mancanza, anche parziale, dei requisiti comporta la decadenza dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, oltre a costituire causa d'esclusione dalla presente gara, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
15. L'operatore economico è altresì escluso qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi, tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, in caso di:
  - a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
  - b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
  - c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
  - d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.Nel caso venga accertato quanto sopra, la stazione appaltante provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, che, entro sette giorni, possono dimostrare che tali circostanze non hanno influito sulla gara, né sono idonee ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
16. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione:
  - a) si riserva di procedere in ciascuna fase di svolgimento della procedura a richiedere ai soggetti concorrenti di produrre la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
  - b) richiede la documentazione a comprova dei predetti requisiti al soggetto concorrente risultante primo nella graduatoria ed al soggetto concorrente che lo segue nella medesima graduatoria (salvo che si tratti di micro, piccole o medie imprese, ai sensi di quanto previsto dalla L. 11 novembre 2011, n. 180).
17. Tale prova dovrà essere fornita mediante la consegna, entro il termine perentorio stabilito nella richiesta, di copia della documentazione contrattuale comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica, di copia delle attestazioni / certificazioni di regolare esecuzione rilasciate dal committente e /o copia di fatture quietanzate ovvero di documentazione bancaria, da cui si evinca

la regolare esecuzione delle prestazioni a cui viene fatto riferimento, e di ogni altra documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti.

18. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti devono fornire copia conforme all'originale. L'Amministrazione può, in qualunque fase della procedura di selezione del contraente e sino alla stipulazione del contratto, verificare quanto dichiarato dall'aggiudicatario e dai suoi legali rappresentanti, chiedendo agli uffici pubblici competenti i relativi certificati originali o in copia autentica e procedere alla revoca dell'aggiudicazione qualora, acquisita la documentazione, gli stati e i fatti autocertificati risultassero insussistenti. Alle autocertificazioni effettuate in sede di partecipazione alla gara si applica quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze del mendacio.
19. Resta fermo che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione, delle dichiarazioni sostitutive e del eDGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.
20. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento rispetto al termine perentorio indicato nella richiesta di chiarimenti o integrazioni formulata dall'Amministrazione a qualunque titolo comporta l'esclusione dalla procedura.
21. Si applicano gli artt. 57 e 102 del D. Lgs n. 36/2023, pertanto l'operatore economico deve essere in regola con gli obblighi previsti in materia di promozione della parità di genere e intergenerazionale, tutela dell'ambiente e dei lavoratori, anche in riferimento ai diritti dei lavoratori con disabilità.  
Restano salvi gli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999.

#### **Articolo 4 – Documentazione di gara relativa alla fase di prequalifica, chiarimenti e comunicazioni**

1. La documentazione di gara relativa alla fase di prequalifica è la seguente:
  - a) Bando di gara;
  - b) Disciplinare di prequalifica;
  - c) Allegati al Disciplinare di prequalifica:
    - c1) Allegato A – Modello di domanda di partecipazione - di cui all'art. 6, comma 1;
    - c2) Allegato B – Modello per dichiarazioni integrative - di cui all'art. 6, comma 5;
    - c3) Allegato C – Autorizzazione al trattamento dati – di cui all'art. 9;
    - c4) Allegato D – Avvalimento (eventuale);
    - c5) *Request.xml* del Documento di gara unico europeo (eDGUE) sulla base del quale gli operatori economici devono compilare la loro "*Response.xml*";
  - d) Schema preliminare del Capitolato speciale.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e

operatori economici partecipanti alla procedura avvengono tramite il Sistema di cui all'art. 5 del presente disciplinare e sono accessibili nell'apposita Area "Comunicazioni" ovvero utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. L'operatore economico non presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Si precisa che non verrà data alcuna risposta alle richieste di chiarimenti inerenti il possesso dei requisiti.

3. Nel caso in cui i soggetti partecipanti alla procedura siano raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
4. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

### **Articolo 5 – Piattaforma informatica di negoziazione**

1. L'utilizzo del Sistema ASP da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura:
  - a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di *e-Procurement della pubblica amministrazione* (di seguito Regole) richiamate nel comma 2 del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema;
  - b) avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.
2. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate o consultabili sul sito, accessibili al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).
3. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico partecipante alla procedura.

4. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
5. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema:
  - a) sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema; tali registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente;
  - b) si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema; il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al D.M. dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
6. Con la registrazione e la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, gli operatori economici partecipanti alla procedura manlevano e tengono indenne la Camera dei deputati, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema dal risarcimento di qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sopportati da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni delle regole contenute nella documentazione di gara, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte delle violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il sopra richiamato Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente subiti.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, in dipendenza di:
  - a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
  - b) utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nella documentazione di gara e a quanto previsto nelle relative regole di funzionamento di cui al comma 2.
8. In caso di malfunzionamento del sistema, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle domande di partecipazione o dell'offerta, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione può disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande o delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema. L'Amministrazione può disporre la proroga del suddetto termine per una durata proporzionale al tempo del mancato o non corretto funzionamento del sistema, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando,

esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

9. Ai fini della partecipazione alla procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* di cui al comma 2. In ogni caso è indispensabile:
- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione *Internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
  - b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
  - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
  - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 82/2005);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
      - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
      - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
      - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
10. Per poter presentare la domanda di partecipazione e l'offerta è necessario accedere al Sistema, previa apposita Registrazione. La Registrazione deve essere necessariamente effettuata dal singolo operatore economico, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata; tale volontà dovrà essere concretizzata nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta, necessariamente, da almeno un soggetto dotato dei poteri necessari a richiedere la Registrazione e ad impegnare l'operatore economico.
- All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un *userID* e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

11. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.  
Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, ai terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema di *e-Procurement*.
12. Con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, l'operatore economico partecipante alla procedura dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* a sé riconducibile; ogni azione inerente all'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
13. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.
14. L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
  - a) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
  - b) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
  - c) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
15. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).
16. Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Camera dei deputati, la stessa si avvale, per il tramite di Consip S.p.A., del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
17. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

#### **Articolo 6 – Domanda di partecipazione e modalità di presentazione**

1. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato A**; in essa l'operatore economico:
  - indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
  - dichiara di essere consapevole degli obblighi di cui agli artt. 57 e 102, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e di impegnarsi a garantire quanto in essi previsto;
  - in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
  - dichiara di partecipare o non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
  - dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  - dichiara di impegnarsi a mantenere riservate le informazioni sui luoghi, sulle persone e su quant'altro possa venire a conoscenza nel corso del procedimento di gara;
  - dichiara di costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
  - nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
    - o assume l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
    - o dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.
2. L'operatore economico che presenta domanda di partecipazione alla presente procedura ristretta inserisce a Sistema, nella Busta Amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente, in conformità a quanto previsto dai paragrafi successivi:

Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione (Allegato A)
Dichiarazioni integrative (Allegato B)
Autorizzazione al trattamento dati (Allegato C)



Documentazione amministrativa
Dichiarazione di avvalimento dei requisiti (Allegato D)
Procura (Eventuale)
<i>Response.xml</i> e <i>Response.pdf</i> del eDGUE
Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione (Eventuale)
Documentazione per i soggetti associati
Documentazione attestante il pagamento del bollo

3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
4. La documentazione di cui al comma 2, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
5. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo il modello di cui all'**Allegato B** del presente disciplinare.
6. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 94, comma 3, lettere g) ed h), del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma precedente.
7. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione, ivi inclusa l'ipotesi di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono rese in relazione all'operatore economico.
8. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
9. La dichiarazione di cui al precedente comma 8 deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
  10. L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della domanda di partecipazione e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione della domanda di partecipazione. L’operatore economico è in ogni caso tenuto a mettere in atto le misure di *self-cleaning*, che non sia stato possibile adottare prima della presentazione della domanda di partecipazione, e quelle relative alle cause di esclusione che si siano verificate in un momento successivo alla presentazione della domanda, dandone comunicazione all’Amministrazione.
  11. Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
  12. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l’operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
  13. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
  14. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative della medesima sono sottoscritte, nella persona del legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura (in tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura), digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:
    - dall’operatore economico che partecipa in forma singola;
    - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
    - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
    - nel caso di aggregazioni di retisti:
      - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
      - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, se la rete è priva di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
15. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate oppure, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00, annullarla, inserire il suo numero seriale all'interno di un'apposita dichiarazione e allegare il tutto in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
16. Ai fini della partecipazione alla gara, tutti gli operatori economici devono compilare l'eDGUE (Documento Unico di Gara Europeo in formato digitale) direttamente sulla piattaforma di gara designata, avvalendosi della funzione *Response* abbinata alla specifica eDGUE-IT *Request* predisposta dalla stazione appaltante. Il concorrente dovrà scaricare i file *Response.xml* e *Response.pdf* generati al termine della compilazione, firmarli digitalmente ai sensi del precedente comma 14 e ricaricarli nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa di gara. In caso di concorrenti consorzi / RTI / Aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete o GEIE, deve essere compilato un modello eDGUE-IT *Response* per ogni soggetto, anche designato, componente il raggruppamento o il consorzio. Entro e non oltre la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, qualora siano intervenute modifiche alle informazioni contenute nel eDGUE già presente in piattaforma di gara, il soggetto concorrente sarà tenuto, ad aggiornare i dati inseriti nel file in formato .xml, a sottoscriverlo digitalmente ed a trasmetterlo alla stazione appaltante, anche in formato .pdf, mediante un nuovo caricamento nella documentazione di gara. Per le modalità di compilazione del eDGUE-IT si rinvia alle istruzioni disponibili su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).
17. L'operatore economico ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, che presenti domanda di partecipazione, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019. L'operatore economico presenta, altresì, una relazione di un

professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del citato decreto legislativo.

18. In relazione agli operatori economici che partecipino in forma associata devono essere altresì prodotti i seguenti documenti e dichiarazioni ulteriori:
- a) per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - b) per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - c) per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, una dichiarazione attestante:
    - c1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - c2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - d) per le aggregazioni di retisti:
    - d1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
      - copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
      - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
    - d2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
      - copia autentica del contratto di rete,
      - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
    - d3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
      - d3a) in caso di RTI costituito:
        - copia autentica del contratto di rete;
        - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
      - d3b) in caso di RTI costituendo:
        - copia autentica del contratto di rete;
        - dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti: a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Non è ammessa alcuna modifica soggettiva, salvi i casi previsti dagli artt. 68, comma 17, e 120 del D. Lgs. 36/2023.

19. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre la scadenza del termine perentorio indicato nel Bando di gara, pena l'irricevibilità della domanda e comunque la sua irregolarità.  
Non sono considerate valide le domande di partecipazione presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
20. Tutti documenti relativi alla presente procedura:
- devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema di cui all'art. 5, ove non sia diversamente previsto;
  - devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
21. Si precisa che ciascun operatore economico per la presentazione della domanda di partecipazione ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo *file*, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di *file* di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più *file*. Per quanto concerne, invece, l'Area "Comunicazioni" del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.
22. Il Sistema non accetta:
- domande presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione;
  - domande carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.
23. Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare l'incompletezza, e quindi mancata, trasmissione della domanda di partecipazione e dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto nel comma 8 dell'art. 5 del presente disciplinare di gara.
24. Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nei precedenti commi e nelle *Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione* richiamate nel comma 2 dell'art. 5, di seguito sono indicate le modalità di caricamento della domanda di partecipazione a Sistema.
25. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema domande successive che sostituiscono la precedente ovvero di ritirare la domanda presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione della domanda. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* con data certa riepilogativo della domanda; la Stazione appaltante considera esclusivamente la domanda di partecipazione presentata per ultima.

26. Per la data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Sistema. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente una ricevuta, in formato *.pdf*, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio della domanda di partecipazione e contenente il codice identificativo della stessa e i riferimenti del suo contenuto.
27. Si precisa inoltre che:
  - la domanda di partecipazione è vincolante per il concorrente;
  - con la trasmissione della domanda di partecipazione il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
28. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda di partecipazione. Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
29. I *file* inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato *.pdf*, pertanto tutti i *file* che compongono la domanda di partecipazione che non siano già in formato *.pdf* devono essere convertiti in esso, a meno che non sia espressamente previsto diversamente.
30. La preparazione della domanda di partecipazione e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio della domanda di partecipazione deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
31. Si raccomanda all'operatore economico di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta nella domanda di partecipazione. È sempre possibile modificare le informazioni inserite; in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità dell'operatore economico aggiornare costantemente il contenuto della domanda di partecipazione.
32. L'invio della domanda di partecipazione, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima. All'invio della domanda di partecipazione l'operatore economico riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un *report* in allegato che riepilogherà i dati della domanda di partecipazione e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio della medesima.
33. Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza della domanda di partecipazione e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della medesima.
34. La presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,



a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e della Camera dei deputati, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo la domanda di partecipazione non pervenga entro la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

35. Resta fermo che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e la Camera dei deputati da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni nel funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
36. L'operatore economico è consapevole ed accetta con la presentazione della domanda di partecipazione che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* presentati attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario, che restano, in ogni caso, inalterati.
37. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione.
38. L'operatore economico, che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi), dovrà in sede di presentazione della domanda di partecipazione indicare la forma di partecipazione ed indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione della domanda di partecipazione.
39. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'istanza di partecipazione, si applica l'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.
40. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione e del eDGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.
41. L'irregolarità è sanabile laddove non sottenda una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La correzione o integrazione documentale successiva alla scadenza del termine di prestazione della domanda è ammessa laddove sia volta ad attestare la preesistenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e dei documenti/elementi a corredo dell'istanza di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla scadenza del termine per la presentazione delle domande non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del eDGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), rilevanti in fase di gara, è sanabile solo se tali fatti o condizioni risultano preesistenti rispetto al termine di presentazione della domanda di partecipazione e comprovabili mediante documenti con data certa;
  - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del eDGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile.
42. Ai fini del soccorso istruttorio, l'Amministrazione assegna al candidato un congruo termine - non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
43. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni e chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, che dovranno essere forniti entro un termine perentorio non superiore a 7 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione.

### **Articolo 7 – Svolgimento delle operazioni di gara relative alla fase di prequalifica**

1. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Servizio Amministrazione della Camera dei deputati procederà:
- a) in una o più sedute riservate, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
    - a1) verifica della ricezione delle domande di partecipazione tempestivamente presentate e della produzione della prescritta documentazione (fatta salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato); le eventuali domande tardive e incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque non si rinverrà nessuna domanda presente a Sistema;
    - a2) apertura attraverso il Sistema delle domande di partecipazione presentate, accesso alla "Busta amministrativa" e verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
    - a3) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
    - a4) attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio;

- b) al termine e in base alle risultanze dell'esame di cui alla lettera a), redazione dell'elenco dei candidati che saranno invitati a presentare offerta;
  - c) redazione di appositi verbali relativi alle attività svolte ai sensi delle precedenti lettere a) e b).
2. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate in contrasto con quanto previsto dall'art. 6.
  3. L'Amministrazione della Camera dei deputati si riserva di chiedere agli operatori economici partecipanti alla fase di prequalifica di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **Articolo 8 – Controversie ed accesso agli atti**

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, sezione di Roma.
2. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement* a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi dalla procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché ai sensi del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati (disponibile nella sezione del sito della Camera dei deputati relativo alla XIX Legislatura "Conoscere la Camera/L'Amministrazione/Regolamenti interni).

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, che saranno trattati, sulla base di un esplicito consenso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208/2004.
2. I dati forniti dagli operatori economici partecipanti alla procedura vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

3. I dati forniti dall'aggiudicatario della procedura vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
4. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.
5. L'operatore economico che partecipi alla procedura è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. L'operatore economico rilascia il proprio consenso al trattamento dati mediante il modello fornito all'Allegato C del presente disciplinare.
6. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.
7. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
8. I dati potranno essere:
  - trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
  - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
  - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
  - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
9. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

10. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
11. Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
12. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore economico partecipante alla procedura all'Amministrazione.
13. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.
14. Titolare del trattamento è la Camera dei deputati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo email: [rpd@camera.it](mailto:rpd@camera.it); PEC: [rpd@certcamera.it](mailto:rpd@certcamera.it).
15. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di partecipazione, dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante *pro tempore* dell'operatore economico partecipante alla procedura / aggiudicatario prende atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
16. L'operatore economico partecipante alla procedura si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

Il Consigliere Capo Servizio

IFpituccogFF